



**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO
VENTOTENE**



*Contratto istituzionale di sviluppo
per il recupero e la rifunzionalizzazione
dell'ex carcere borbonico dell'isola di S. Stefano*

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO

AGENZIA DEL DEMANIO

REGIONE LAZIO

COMUNE DI VENTOTENE

**RISERVA NATURALE STATALE E AREA MARINA PROTETTA "ISOLE DI
VENTOTENE E S. STEFANO"**

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA**

Sommario

Articolo 1 (Definizioni. Premesse e allegati).....	8
Articolo 2 (Oggetto e finalità).....	9
Articolo 3 (Modalità di attuazione dei singoli interventi. Fasi e cronoprogramma).....	9
Articolo 4 (Impegni delle Parti)	10
Articolo 5 (Tavolo istituzionale permanente)	12
Articolo 6 (Referenti unici delle parti)	13
Articolo 7 (Responsabile Unico del Contratto)	13
Articolo 8 (Soggetto attuatore)	14
Articolo 9 (Accordi operativi)	15
Articolo 10 (Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)	15
Articolo 11 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)	16
Articolo 12 (Ritardi e inadempienze a carico di INVITALIA)	17
Articolo 13 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti).....	17
Articolo 14 (Ritardi e Inadempienze – Provvedimenti del Tavolo).....	17
Articolo 15 (Poteri straordinari e sostitutivi)	18
Articolo 16 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	18
Articolo 17 (Durata e modifica del Contratto).....	18
Articolo 18 (Informazione e pubblicità)	19
Articolo 19 (Controversie).....	19

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le amministrazioni competenti, stipula il contratto istituzionale di sviluppo e destina le risorse del Fondo sviluppo coesione assegnate dal CIPE e individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTO l'articolo 1, co. 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" che disciplina l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo alla lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, CIPE) del 1° maggio 2016, n. 3, "Piano stralcio cultura e turismo", che ha assegnato per competenza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MIBACT) un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 per la realizzazione di 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale;

VISTO che la menzionata delibera CIPE n. 3 del 2016 indica, fra le iniziative finanziate, l'intervento di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, per un importo di 70 milioni di euro, come descritto nella scheda n. 15 "*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*", allegata al citato "Piano stralcio cultura e turismo";

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che regola il funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

CONSIDERATO che il menzionato intervento denominato "*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*" prevede l'esecuzione di un progetto integrato di restauro e valorizzazione con un'ipotesi di riutilizzo dell'intero complesso a finalità prevalentemente culturali e di alta formazione, in ragione dei profondi valori simbolici che tale complesso detiene, anche mediante l'esecuzione di infrastrutture quali la realizzazione di una elisuperficie, di un approdo e di un sistema di trasporto meccanizzato dall'approdo principale all'area di sedime degli edifici del carcere;

CONSIDERATO che, come disposto dalla citata delibera CIPE n. 3 del 2016, il MIBACT è competente della realizzazione del "Piano stralcio cultura e turismo", a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, e assicura, altresì, il monitoraggio e relaziona al CIPE, con cadenza annuale e su specifica richiesta dello stesso CIPE;

CONSIDERATO che l'Isola di Santo Stefano e l'area marina prospiciente è una zona di rilevante pregio naturalistico, inclusa nel sistema delle aree protette e tutelate e, nello specifico,

nella Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, EUAP1068, nell'Area naturale marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano, EUAP0947, nei siti Natura 2000 - ZSC IT6000019 "*Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano*" e ZPS IT6040019 "*Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano*", e che sulle stesse insistono specifici vincoli e regimi di tutela;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2008, concernente dichiarazione di "Monumento Nazionale" dell'isola di Santo Stefano;

VISTO il decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 14 maggio 1987 che ha dichiarato parte del complesso carcerario borbonico dell'isola di Santo Stefano di particolare interesse storico-artistico;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 12 dicembre 1997, concernente l'istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano";

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 11 maggio 1999, concernente istituzione della riserva naturale statale denominata "Isole di Ventotene e Santo Stefano";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, MATTM) del 18 Aprile 2014, concernente approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare il suo articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", ed in particolare l'articolo 5, in materia di Valutazione di Incidenza;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 dicembre 2016, recante "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 27 dicembre 2016, n. 301)";

CONSIDERATO che il complesso carcerario dell'isola di Santo Stefano è un bene demaniale, in consegna al Comune di Ventotene dal 1992 al fine di garantirne la custodia e la tutela;

CONSIDERATO che per sviluppare le progettualità finalizzate alla rifunionalizzazione del complesso immobiliare è urgente contrastare il degrado e tutelare la struttura dei manufatti dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene;

VISTO l'Accordo operativo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della difesa in data 11 novembre 2016, con il quale viene disposta l'attuazione dell'elisuperficie nell'isola di S. Stefano per un costo complessivo di 1.600.000,00 a valere sulle risorse complessive di euro 70.000.000,00 destinate all'intervento n. 15 "*Recupero e rifunionalizzazione dell'ex carcere di Santo Stefano – Ventotene*" nell'ambito del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" approvato con delibera CIPE n. 3 del 2016;

CONSIDERATO che il MIBACT ha già avviato i primi lavori di messa in sicurezza del complesso, con l'approvvigionamento dei materiali e il montaggio delle impalcature per evitare il rischio di crolli e ha commissionato uno studio, in fase di conclusione, per valutare le condizioni di approdo all'isola di Santo Stefano;

RITENUTO necessario procedere al perfezionamento delle progettazioni per l'esecuzione dell'intervento di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene e procedere alla definizione delle modalità di gestione del complesso oggetto di intervento in coerenza con la destinazione funzionale prevista;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ove sono previsti progetti di valorizzazione di immobili di demanio storico-artistico attraverso il loro trasferimento ad enti locali sulla base di progetti di recupero che ne garantiscano la tutela e valorizzazione, in linea con le esigenze del territorio;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il decreto 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. legge Sblocca Italia), con cui sono stati introdotti strumenti di cooperazione tra le Istituzioni e gli strumenti di finanza immobiliare e che, in particolare, assegnano all'Agenzia del demanio la funzione di promotore di progetti per il riuso degli immobili, attraverso forme virtuose di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, con l'obiettivo di massimizzare il valore economico del patrimonio pubblico e la sua utilità sociale, in linea con le esigenze del territorio;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DICA n. 21063 del 10 ottobre 2016, con la quale l'Agenzia del Demanio è stata individuata quale ente competente ad indire la conferenza dei servizi - ai sensi dell'art.14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - finalizzata alla realizzazione dell'elisuperficie nell'isola di S. Stefano - Ventotene preliminare al restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Ventotene;

RILEVATO che la complessità delle attività da realizzarsi richiede il coinvolgimento di numerose amministrazioni, per cui viene individuato, quale strumento attuativo, a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, il contratto istituzionale di sviluppo (di seguito CIS) previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, in coerenza con quanto previsto dal succitato articolo 1, co. 703, lett. g), della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che occorre individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, che disciplina il CIS, nonché esplicitare, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definire il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che è opportuno definire i contenuti di un'azione comune e condivisa per portare a compimento un intervento innovativo e di notevole rilevanza strategica e che può costituire un'importante opportunità di crescita e che il coinvolgimento di tutti i soggetti che possono contribuire al buon esito dell'iniziativa di valorizzazione è altresì finalizzato a costruire nuovi modelli gestionali, in grado di tutelare nel tempo gli investimenti effettuati per il recupero del complesso immobiliare;

RITENUTO di individuare nel CIS, quale strumento per l'attuazione rafforzata degli interventi speciali e di quelli finanziati con risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo

economico e la coesione territoriale, la soluzione condivisa più idonea per soddisfare le esigenze innanzi considerate, in ragione della dimensione e complessità degli interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi stessi ed assicurare il migliore raccordo tra tutti i soggetti coinvolti;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito la società Sviluppo Italia S.p.A., la quale ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha assunto la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." (di seguito INVITALIA), società a capitale interamente pubblico, la cui titolarità delle partecipazioni azionarie è attribuita interamente al Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo, tra l'altro, di fornire supporto alle amministrazioni pubbliche centrali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica INVITALIA come "società *in house* dello Stato";

VISTO l'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., ove si prevede che le amministrazioni interessate si avvalgano di INVITALIA per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di progettazione, nonché quale centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di pubblici servizi;

CONSIDERATO che INVITALIA è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC) ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTI gli articolo 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che hanno previsto specifiche disposizioni per accelerare la realizzazione degli interventi strategici e integrato la disciplina del CIS, prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni responsabili possano avvalersi di INVITALIA per l'attuazione degli interventi, anche ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto legge n. 1 del 2012 sopra citato;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ove prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di INVITALIA;

VISTO inoltre, il comma 14-*bis* del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui INVITALIA può assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

VISTO, l'articolo 6 comma 2, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, ove prevede che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgono di INVITALIA;

VISTA la legge n. 241 del 1990, sopra richiamata, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

RILEVATO che con nota n. 153772 del Ragioniere generale dello Stato datata 24 luglio 2017, è stata formalizzata l’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011;

**TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

(Definizioni. Premesse e allegati)

1. Ai fini del presente CIS si intende per:
 - a) *Accordo operativo*: l’accordo che disciplina l’imputazione degli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi programmati;
 - b) *Amministrazione aggiudicatrice*: l’Amministrazione per conto della quale opera il soggetto attuatore per realizzare uno specifico intervento previsto nel programma degli interventi;
 - c) *Banca dati unitaria (BDU)*: la banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata dai sistemi di trasmissione delle informazioni messi a disposizione dalle amministrazioni centrali di coordinamento;
 - d) *Cronoprogramma*: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, per la realizzazione di ciascun intervento funzionale all’attuazione del presente CIS;
 - e) *Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)*: il documento contenente le disposizioni preliminari per la progettazione per ciascun intervento, come previsto dall’articolo 23, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenente le specifiche tecnico-amministrative di attuazione degli interventi;
 - f) *Parti*: le amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente CIS;
 - g) *Referente unico delle Parti*: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel presente CIS;
 - h) *Responsabile unico del contratto*: il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente CIS;
 - i) *Sistema gestione progetti (SGP)*: sistema di gestione dei progetti attraverso il quale sono tracciati tutti i dati per le attività di gestione e di monitoraggio dei progetti afferenti la programmazione 2014-2020, con particolare riferimento a quelli finanziati nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione;
 - j) *Scheda Intervento*: la scheda, sia in versione cartacea che informatica compatibile tramite SGP e trasferita alla BDU, che riporta per ogni singolo intervento i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell’amministrazione aggiudicatrice, informazioni di

inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, copertura finanziaria disponibile, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter progettuale e per l'espletamento delle relative procedure di gara, crono-programma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa, gli indicatori di risultato;

k) *Soggetto attuatore*: soggetto responsabile dell'attuazione del Programma degli interventi.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente CIS.

ART. 2

(Oggetto)

1. Il presente CIS ha ad oggetto un intervento integrato di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'“*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*”, per il riutilizzo dell'intero complesso per finalità prevalentemente culturali e di alta formazione.
2. L'insieme delle attività volte a realizzare il restauro e la valorizzazione dell'“*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*” è esposto nel programma degli interventi, come riportato nell'allegato “A”.

ART. 3

(Modalità di attuazione dei singoli interventi. Fasi e cronoprogramma)

1. Per la ristrutturazione del complesso “*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*”, INVITALIA svolge le funzioni di “soggetto attuatore”. A tal fine procede:
 - a. Fase 1, successiva alla stipulazione dell'Accordo operativo con il MIBACT, di cui all'articolo 9, comma 1: all'attuazione delle attività necessarie a raccogliere la documentazione disponibile in situ, all'attuazione di primi interventi di messa in sicurezza per garantirne l'accessibilità in sicurezza, all'esecuzione dei necessari rilievi e indagini per conseguire la piena conoscenza dello stato dei luoghi e alla redazione di uno studio di fattibilità, sulla base delle risultanze dell'analisi delle opzioni, dell'analisi costi benefici e dei necessari approfondimenti delle tematiche architettonico-ingegneristiche, delle diverse opzioni gestionali dell'intervento complessivo;
 - b. Fase 2: all'attuazione del ciclo progettuale dell'insieme di interventi necessari per la realizzazione dell'oggetto del presente CIS;
 - c. Fase 3: all'affidamento e monitoraggio degli appalti di esecuzione delle opere progettate nella fase 2, fino al completamento dei lavori nel rispetto delle determinazioni assunte dal Tavolo Istituzionale nell'arco di attuazione delle fasi 1 e 2.
2. La progettazione può essere acquisita anche mediante l'indizione di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi di progettazione, con l'eventuale ricorso a concorsi di progettazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e sulla base del documento di indirizzo della progettazione.
3. Il cronoprogramma sintetico di attuazione degli interventi previsti dal presente CIS è riportato nell'allegato A: “Programma degli interventi”;

4. Qualora si renda necessario, l’Agenzia del demanio, su apposita richiesta del Tavolo permanente di cui all’articolo 5, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dei singoli interventi di cui si compone il programma degli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d’ora, l’esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento.
3. Le amministrazioni si impegnano, altresì, a svolgere le attività di competenza di seguito indicate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione, con l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), di un Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa di cui all’articolo 4 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)”, che disciplini lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a garantire supporto all’attività istruttoria necessaria al rilascio dei diversi pareri.
7. Il MIBACT si impegna:
 - a) a svolgere il ruolo di coordinamento, vigilanza e monitoraggio previsto dai punti 1 e 3 della delibera CIPE 3 del 2016;
 - b) a porre in essere tutte le attività di coordinamento e supporto tecnico necessarie alla realizzazione degli interventi e al conseguimento dei pareri e autorizzazioni richiesti e di competenza dello stesso MIBACT, e a rendere tempestivamente disponibile tutta la documentazione tecnica in suo possesso;
 - c) a rendere disponibili i fondi stanziati per la valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano quantificati in 70 milioni di euro (detraendo le risorse già utilizzate per la realizzazione dell’elisuperficie e pari a 1,6 milioni di euro e di ulteriori spese eventualmente disposte), necessari per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente CIS.
9. L’Agenzia del demanio si impegna:
 - a) ad indire, su apposita richiesta del Tavolo Istituzionale permanente di cui all’articolo 5, le conferenze dei servizi di cui al precedente articolo 3, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa ed il coordinamento

delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all'attuazione degli interventi del presente CIS;

- b) in quanto titolare dei siti ove realizzare il programma degli interventi, a supportare INVITALIA per tutte le attività per le quali la medesima società svolge le funzioni di soggetto attuatore.

10. La Regione Lazio si impegna:

- a) ad individuare, coordinare e svolgere le procedure di propria competenza, con particolare riferimento alla disciplina del governo del territorio e del paesaggio, secondo criteri di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa, assicurando una corsia dedicata per l'iter amministrativo, anche di carattere urbanistico, relativo ai singoli interventi contemplati nel programma degli interventi;
- b) a sottoporre, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, il programma degli interventi proposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ovvero a valutazioni puntuali dei singoli interventi laddove necessario, sempre tenendo in considerazione l'effetto cumulativo di tutte le azioni individuate nell'Allegato A nei confronti dei siti Natura 2000 ivi presenti;
- c) a fornire una fattiva collaborazione necessaria ad individuare il regime vincolistico che interessa ogni ambito oggetto dei singoli interventi previsti nel programma degli Interventi;
- d) a garantire, inoltre, la condivisione di ogni conoscenza, informazione e strumentazione cartografica relativa al territorio interessato.

11. Il comune di Ventotene si impegna ad esprimersi in merito alle richieste di autorizzazione, pareri, nulla osta di propria competenza, e ad ogni atto, anche di carattere urbanistico, necessario per la realizzazione dell'intervento.

12. Il soggetto gestore della Riserva naturale statale e dell'area marina protetta si impegna ad esprimersi in merito alle richieste di autorizzazione di propria competenza.

13. INVITALIA si impegna a svolgere, per tutto il programma degli interventi, e fino all'effettivo completamento degli stessi, il ruolo di soggetto attuatore in conformità con quanto previsto dal presente CIS con particolare riguardo alla tempistica di attuazione delle opere indicata nel programma degli interventi (Allegato A del presente atto).

14. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì, per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari per la realizzazione di tutte le opere richiamate nel programma degli Interventi;
- b) rimuovere tutti gli ostacoli che possono sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dal presente CIS;
- c) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica del presente CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.

ART. 5

(Tavolo Istituzionale Permanente)

1. E' costituito un Tavolo Istituzionale Permanente composto da un designato per ciascuna Parte firmataria del presente CIS, nominato ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Tavolo è presieduto dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri On.le Avv. Maria Elena Boschi (di seguito, Presidente) e composto dai referenti unici delle parti, di cui all'articolo 6 del presente CIS.
3. Il Tavolo è convocato dal Presidente, anche su segnalazione del responsabile unico del contratto, di cui all'articolo 7, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
4. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo, ove necessario, anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento alle amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
5. Le decisioni del Tavolo sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può sottoporre al Tavolo proposte da adottare tramite approvazione che ciascun componente del Tavolo potrà comunicare per iscritto e trasmettere anche via mail al Presidente, allo scopo di velocizzare la procedura.
7. Il Tavolo ha il compito di:
 - a) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal presente CIS;
 - b) verificare, con periodicità bimestrale, lo stato di attuazione del programma degli interventi anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi stessi;
 - c) approvare eventuali successivi affinamenti del programma degli interventi, proposti dal responsabile unico del contratto, ed eventualmente modificare detto programma degli interventi alla luce degli esiti conseguenti all'attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
 - d) approvare le schede intervento;
 - e) esaminare ed approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti;
 - f) approvare le proposte di definanziamento da presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo per le successive determinazioni del CIPE;
 - g) approvare le linee guida sulle modalità di controllo di cui all'articolo 11;
 - h) esaminare e approvare il documento di indirizzo alla progettazione;
 - i) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
 - j) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del soggetto attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui all'articolo 15;

- k) esaminare e approvare il Piano di valutazione di cui all'articolo 11;
- l) esaminare gli esiti dell'attività di audit e valutazione;
- m) esaminare ed approvare il piano di comunicazione presentato dal responsabile unico del contratto;
- n) approvare eventuali ulteriori interventi per il restauro, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dell'“*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*”, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente CIS, sottoposti dal responsabile unico di contratto, individuando con detto responsabile unico di contratto e con le amministrazioni competenti eventuali fonti di finanziamento e modalità di attuazione.

ART. 6

(Referenti unici delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, nomina un proprio referente, denominato referente unico, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il responsabile unico del contratto, di cui all'articolo 7 del presente CIS. La nomina del referente unico viene comunicata dalla singola Parte al responsabile unico del contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente CIS. Il referente unico della Parte si relaziona con i responsabili di procedimento della propria Amministrazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al responsabile unico del contratto sullo stato degli impegni contrattuali. Ogni referente unico è destinatario legale di tutte le comunicazioni relative al presente CIS, indirizzate alla parte di riferimento, ed è componente del Tavolo.
2. Il referente unico di INVITALIA ha, altresì, il compito di:
 - a) fornire periodicamente al responsabile unico del contratto, con cadenza bimestrale, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, delle azioni svolte, delle cause degli eventuali percorsi critici amministrativi, finanziari o tecnici che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere;
 - b) assicurare il monitoraggio costante degli interventi attraverso l'alimentazione del sistema di monitoraggio unitario BDU.

ART. 7

(Responsabile unico del contratto)

1. Il responsabile unico del contratto è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Al responsabile unico del contratto sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) coordina il processo complessivo di attuazione del presente CIS;
 - b) acquisisce dai referenti unici delle Parti le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel presente CIS;
 - c) sottopone al Tavolo eventuali rimodulazioni del programma degli interventi, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;

- d) rende operativi gli indirizzi del Tavolo, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto alle amministrazioni aggiudicatrici per l'istruttoria, la selezione e l'attuazione degli interventi di cui al programma degli interventi;
- e) sottopone al Tavolo, per la relativa approvazione, le schede intervento e il DIP predisposti da INVITALIA;
- f) fermo restando quanto previsto all'articolo 4, sollecita le amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;
- g) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole schede intervento, al fine di riferire al Tavolo. Il riscontro dei dati è eseguito in contraddittorio con il referente unico di INVITALIA;
- h) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del presente CIS;
- i) accerta la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo per le successive determinazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lett. j);
- j) attiva strumenti ed iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse al programma degli interventi;
- k) predispone il piano di comunicazione e lo sottopone al Tavolo per la relativa approvazione;
- l) riferisce periodicamente al Presidente del Tavolo, o su richiesta dello stesso, sullo stato di attuazione del presente CIS;
- m) predispone e presenta al Segretario generale della la Presidenza del Consiglio dei ministri, previa approvazione del Tavolo, per la successiva presentazione al CIPE, una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti;
- n) opera, in raccordo con le amministrazioni aggiudicatrici, il monitoraggio sistematico degli interventi;
- o) sottopone al Tavolo eventuali ulteriori interventi per il restauro, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dell'“*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*”, di cui all'articolo 2, comma 1.

ART. 8

(Soggetto Attuatore)

1. INVITALIA, quale soggetto attuatore del programma degli interventi:
 - a) cura le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi e la predisposizione degli elaborati tecnici necessari per renderli appaltabili, ivi incluso lo studio di fattibilità di cui all'articolo 3, potendo ricorrere all'uopo anche al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - b) invia all'Agenzia del demanio, quale Amministrazione procedente di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, su incarico del Tavolo interistituzionale permanente di cui all'articolo 5, i progetti degli interventi, prima della relativa verifica e validazione, al fine di permettere l'indizione delle conferenze di servizi;

- c) partecipa, ove invitato, alle conferenze di servizi finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi che compongono il programma degli interventi;
- d) fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo, coordinamento, verifica tecnica e validazione dei progetti relativi ai singoli interventi previsti dal programma degli interventi;
- e) predispone, avvalendosi dell’Agenzia del demanio e delle altre amministrazioni aggiudicatrici, le schede intervento relative ai singoli interventi previsti dal programma degli interventi, e le trasmette al responsabile unico del contratto;
- f) svolge attività di “centrale di committenza”, ai sensi degli articoli 55-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, su richiesta delle Parti in base alle indicazioni del Tavolo, per la aggiudicazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti pubblici degli appalti strumentali alla realizzazione degli interventi e per la eventuale indizione ed aggiudicazione del concorso di progettazione di cui all’articolo 3. A tal riguardo, INVITALIA cura le procedure di aggiudicazione mediante la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata, in grado di gestire in modalità telematica i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale;
- g) predispone il DIP che definisce il modello tecnico-amministrativo di attuazione degli interventi di cui al programma degli interventi fino al collaudo e alla consegna delle opere, e lo trasmette al responsabile unico del contratto per i successivi adempimenti relativi alla sua approvazione da parte del Tavolo.

ART. 9

(Accordi Operativi)

1. Gli oneri sostenuti da INVITALIA per le attività svolte in qualità di soggetto attuatore, sono disciplinati da un Accordo operativo in attuazione del presente CIS, da stipularsi tra INVITALIA e il MIBACT entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CIS medesimo e comunque prima della fase 1 di cui all’articolo 3.
2. Possono essere stipulati ulteriori Accordi operativi con le Amministrazioni che il Tavolo individua quali responsabili per l’attuazione di determinati interventi, a valere su altre fonti di finanziamento. Tali eventuali accordi operativi possono essere conclusi anche tenendo conto di un possibile cofinanziamento, da parte del MIBACT e delle altre Amministrazioni responsabili, delle Azioni di Sistema di cui alle Deliberazioni CIPE n. 62 del 2011 e n. 78 del 2011.

ART. 10

(Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)

1. Al fine di assicurare la certezza della provvista finanziaria annualmente necessaria al rispetto del programma in allegato:
 - a) il Responsabile unico del contratto comunica al MIBACT, entro il mese di marzo di ciascun anno, il fabbisogno finanziario per l’attuazione degli interventi oggetto del presente CIS. In sede di prima attuazione, il fabbisogno per l’anno 2017 è individuato

all'atto dell'Accordo Operativo tra il MIBACT ed INVITALIA di cui all'articolo 9, comma 1;

- b) il MIBACT assicura la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse poste a copertura del programma degli interventi.
2. Le Parti si obbligano ad osservare, per quanto di competenza, le previsioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
 3. Le Parti si danno atto che, qualora intervengano ulteriori fonti di finanziamento dell'opera, per ciascuna di esse restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del responsabile unico del contratto, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

ART. 11

(Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. A tal fine si provvede attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU.
2. Il referente unico di INVITALIA assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività di controllo e di valutazione da parte dell'unità di controllo di primo livello incaricata dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo, la quale si impegna a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Ai fini del controllo e della valutazione circa l'efficace attuazione del CIS, il Tavolo, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CIS medesimo, individua l'unità di controllo di primo livello incaricata di:
 - a) predisporre apposite linee guida sulle modalità di controllo, da trasmettere al Tavolo per la relativa approvazione;
 - b) predisporre annualmente un piano di verifica, in conformità alle linee guida approvate dal Tavolo, finalizzato all'accertamento della corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel CIS inclusa la regolarità della spesa;
 - c) eseguire, con cadenza semestrale, sulla base del predetto piano di verifica, le verifiche previste, secondo un calendario da concordare con le Parti;
 - d) informare il responsabile unico del contratto qualora nell'esecuzione delle proprie attività di verifica dovesse constatare ritardi o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto e l'attuazione degli interventi finanziati;
 - e) predisporre un Piano di Valutazione contenente la descrizione delle attività valutative da realizzare, da trasmettere al Tavolo per la relativa approvazione.
4. L'unità di controllo di primo livello di cui al comma 3, incaricata del controllo e della valutazione, predisporre, a cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle analisi valutative da rassegnare al responsabile unico del contratto, anche ai fini della redazione delle relazioni periodiche da sottoporre al CIPE.

5. L'unità di controllo di primo livello del CIS si coordina con l'Agenzia per la coesione territoriale, affinché la stessa possa operare il monitoraggio sistematico e continuo sulle attività oggetto del CIS ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

ART. 12

(Ritardi e inadempienze a carico del soggetto attuatore INVITALIA)

1. Nell'ipotesi in cui il responsabile unico del contratto, su segnalazione dei referenti unici delle Parti, riscontri uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma, o comunque fatti o comportamenti rilevanti ai fini del presente articolo, procede a farne contestazione scritta ad INVITALIA, la quale fornisce, entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi.
2. Qualora INVITALIA non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il responsabile unico del contratto, previo parere del Tavolo, invia ad INVITALIA una diffida ad adempiere, assegnando il termine di venti giorni o, comunque, un termine congruo in relazione alla entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a trenta giorni. Ove, nel termine assegnato, INVITALIA non adempia, il responsabile unico del contratto procede ai sensi del successivo articolo 14.

ART. 13

(Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche)

1. I referenti unici delle parti sono tenuti a segnalare al responsabile unico del contratto ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il responsabile unico del contratto invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al responsabile unico del contratto le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procederà ai sensi dell'articolo 14.

ART. 14

(Ritardi e Inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora INVITALIA o la Parte interessata non adempia alla diffida di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13, del presente CIS, ovvero qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione del programma degli interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni,

il responsabile unico del contratto chiede al Presidente di convocare il Tavolo per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 15.

2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il responsabile unico del contratto sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del presente CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 15.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati a carico di INVITALIA, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA di un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 15

(Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 12 e 13, di perdurante inadempimento o ritardo come previsto dall'articolo 14, su richiesta del responsabile unico del contratto, previa approvazione del Tavolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 16

(Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione sottoscritto con l'ANAC, di cui all'articolo 4, comma 4.

ART. 17

(Durata e modifica del CIS)

1. Il presente CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione del programma degli interventi previsti, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 18

(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, sulla base di un Piano di Comunicazione predisposto dal responsabile unico del contratto e approvato dal Tavolo entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del CIS medesimo, che garantisca l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

ART. 19

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente contratto, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal presente contratto il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente CIS è formato in unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

3 AGOSTO 2017

**p. IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI**

F.to Boschi

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

F.to Galletti

**IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO**

F.to Franceschini

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO**

F.to Reggi

**IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LAZIO**

F.to Zingaretti

IL SINDACO DI VENTOTENE

F.to Santomauro

**IL DIRETTORE DELLA
RISERVA NATURALE STATALE
E AREA MARINA PROTETTA**

**“ISOLE DI VENTOTENE E S.
STEFANO”**

F.to Romano

**L'AMMINISTRATORE
DELEGATO DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA**

F.to Arcuri